

Comune di Santa Giustina

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DEL 12/07/1999

Capo I° - Norme generali

Art. 1 - Istituzione del servizio

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7.3.1986, n. 65 ed in attuazione della L.R. 9.8.1988, n. 40, è istituito il servizio di polizia municipale del Comune di Santa Giustina che viene disciplinato, nella sua organizzazione e funzionamento, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Disposizioni generali e di rinvio

Al personale della polizia municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune contenute nel regolamento organico dell'ente e negli accordi di comparto emanati e da emanare, in esecuzione della L. 29.3.1983, n. 93 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, del D.Lgs. n. 80/98 e del D.Lgs. n. 112/98, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella Legge 7.3.1986, n. 65.

Art. 3 - Svolgimento del servizio di polizia municipale Norme generali di condotta

Il personale della polizia municipale deve tenere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti ed atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del servizio.

Il personale della polizia municipale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti. Detto personale, proprio per la peculiarità dei compiti e funzioni allo stesso attribuiti dalla legge, deve mantenere analoga condotta anche quando si trova fuori dal servizio.

Nello svolgimento delle succitate funzioni devono perseguirsi criteri di massima efficienza e di uniformità, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Art. 4 - Attribuzioni e doveri

Gli addetti al servizio sono tenuti ad osservare ed assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, con sicura conoscenza e sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e direttive ricevute.

Collaborano fra di loro e si sostituiscono a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare sempre un servizio ottimale.

Indipendentemente dai corsi di istruzione, alla cui partecipazione possono essere autorizzati dall'Amministrazione, essi devono curare il proprio aggiornamento professionale, in modo da essere sempre in grado di osservare e far osservare le norme e le disposizioni di legge e regolamenti.

Devono mantenere il segreto circa gli affari trattati o i fatti di cui siano venuti a loro conoscenza per ragioni d'ufficio; tenere costantemente e ovunque contegno e modi corretti.

Art. 5 - Funzioni di polizia municipale

Il personale della polizia municipale assicura e/o collabora allo svolgimento dei compiti di polizia amministrativa di competenza dell'Ente ed a quelli ad essi connessi (quali la redazione di verbali di accertamento, la notifica di atti, l'assistenza al personale tecnico-amministrativo comunale nelle fasi di verifica di atti e fatti concernenti l'ordinato assetto della civile convivenza, ovvero di ricognizione di circostanze preordinate anche all'imposizione tributaria locale, ecc.), con mansioni di contenuto polivalente tanto all'interno degli uffici che nel corso del servizio sul territorio.

Il personale che svolge funzioni di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) funzioni di polizia amministrativa in relazione alle funzioni delegate ai Comuni con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e di quelle delegate con il D.Lvo n. 112/1998;
- c) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine le qualifiche indicate dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento posseduta ed alla responsabilità del servizio.
- d) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- e) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L. 7.3.1986, n. 65, il Sindaco chiede specificatamente al Prefetto il riconoscimento, per il personale in questione, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento dei seguenti requisiti:
 - 1°) godimento dei diritti civili e politici;
 - 2°) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - 3°) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Art. 6 - Dipendenza e gerarchia del servizio

Il servizio di Polizia Municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un Assessore da lui delegato che, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della L. n. 65/1986, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti; è altresì il diretto superiore gerarchico di tutto il personale della polizia municipale.

La gerarchia tra il personale della polizia municipale è determinata dalla qualifica funzionale posseduta e, a parità di qualifica, dall'anzianità in servizio, ovvero viene stabilita dalla Amministrazione Comunale.

Il comando e la responsabilità del servizio, spettano all'agente gerarchicamente più elevato, così come individuato ai sensi del comma precedente.

CAPO II° - Organizzazione del servizio

Art. 7 - Responsabilità del servizio di polizia municipale

Allo svolgimento delle funzioni di polizia municipale di cui è titolare o delegato il Comune, sovraintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art. 2 della L. n. 65/1986, un Assessore.

Ne consegue che il responsabile del servizio risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste.

Risponde invece direttamente all'Autorità competente di polizia giudiziaria, all'Autorità di pubblica sicurezza e di polizia stradale, rispettivamente per quanto concerne l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 8 - Coordinamento dell'attività di polizia locale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge n. 65/1986 e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal Sindaco dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco, come previsto dall'art. 4 della L. n. 65/1986.

Art. 9 - Compiti e servizi della polizia municipale

Gli addetti ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, ecc. emanate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e da altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, rurale, forestale, demaniale, stradale, edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, annonaria e commerciale;

b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986, nell'ambito e nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme di legge;

c) svolgere i compiti di cui alla L.R. 9.8.1988, n. 40;

d) svolgere ogni altra funzione demandata o delegata ai Comuni in materia di polizia locale;

e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

g) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato o locali e della protezione civile;

i) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, e delle norme nazionali e regionali vigenti in materia;

l) sorvegliare il patrimonio comunale, boschi e pascoli compresi, per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.

In caso di motivata urgenza e necessità gli addetti possono corrispondere alle richieste dirette di intervento anche se le stesse non hanno seguito la normale via gerarchica ma, non appena possibile, devono darne notizia al loro diretto superiore.

Art. 10 - Protezione civile

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia municipale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive, che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Capo III° - Personale della polizia municipale

Art. 11 - Dotazione organica del personale della polizia municipale

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale della polizia municipale sono disciplinate e determinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e della relativa pianta organica.

Troveranno sempre e comunque applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché della legge 7.3.1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), della Legge Regionale 9.8.1988, n. 40 e di quelle che saranno emanate in materia.

I componenti del servizio di polizia municipale sono inquadrati nelle qualifiche funzionali secondo le disposizioni del C.C.N.L. vigente.

Art. 12 - Responsabile del servizio

La responsabilità del servizio di polizia municipale viene attribuita nel rispetto della normativa vigente, nonché delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici.

Art. 13 - Attribuzione e doveri particolari del personale della polizia municipale

Il personale della polizia municipale deve, su direttive del Sindaco o suo Delegato, nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, gestire l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina, nonché l'impiego tecnico-operativo del servizio ed in particolare:

- mantenere l'aggiornamento tecnico-professionale;
- provvedere all'espletamento dei servizi sia ordinari che straordinari, diurni o notturni, in conformità delle direttive ricevute dal Sindaco, o dall'Assessore delegato alla polizia municipale;
- curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle varie Forze di polizia dello Stato e locali;
- esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- utilizzare correttamente tutti i mezzi e strumenti operativi, veicoli compresi, in dotazione dell'Ufficio o dei servizi per i quali sono stati destinati;
- assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute;
- collaborare fra loro, in presenza di più addetti, integrandosi a vicenda, in modo tale che il servizio diventi efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina verso il superiore e di cortesia fra loro, devono tenere, costantemente in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e stima verso l'istituzione di appartenenza.

Art. 14 - Aggiornamento degli addetti alla polizia municipale

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare con il cittadino e con la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 15 - Partecipazione ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento

Per gli appartenenti alla Polizia Municipale, la partecipazione ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento è obbligatoria.

La partecipazione e detti corsi, qualora comporti un onere economico per il Comune, è disposta con un relativo provvedimento, dal quale dovranno risultare:

- l'esatta indicazione dell'Ente che organizza i corsi;
- il programma dei corsi;
- le generalità dei soggetti che dovranno parteciparvi;
- la presunta spesa a carico del bilancio comunale.

Art. 16 - Orario di lavoro

Il personale della Polizia Municipale dovrà eseguire turni di lavoro per un numero di ore settimanali così come previsto dalle norme in vigore.

L'orario viene disposto dal Sindaco o dal suo delegato tenuto conto delle esigenze o dei servizi, sia su proposta dello stesso personale della Polizia Municipale, sia in riferimento a situazioni e fatti specifici da affrontare.

L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.

Art. 17 - Rapporto del servizio svolto

Ogni singolo addetto alla Polizia Municipale dovrà annotare sinteticamente su un apposito foglio di servizio l'attività svolta ogni singolo giorno.

Detto rapporto, oltre che indicare gli orari di servizio svolto, dovrà contenere anche eventuali annotazioni sia di interesse generale che specifico, la motivazione dell'assenza dal servizio sia per ferie, permessi, malattia ecc., nonché l'indicazione del veicolo eventualmente utilizzato per il servizio, la cui movimentazione deve trovare apposita annotazione in uno specifico registro da tenersi a bordo del veicolo - se possibile, o presso l'Ufficio di polizia Municipale.

Il rapporto ed il registro di cui sopra dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e dovranno essere conservati con cura all'interno dell'ufficio di polizia municipale.

Art. 18 - Obbligo di permanenza in servizio

Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della polizia municipale è fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza sono riconosciute come "lavoro straordinario" ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo, come previsto dalla normativa contrattuale vigente e compatibilmente con la disponibilità del personale in servizio.

Art. 19 - Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme sulla reperibilità è limitato ai soli dipendenti e per periodi prefissati dall'Amministrazione comunale e darà diritto all'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro (sede dell'Ufficio di polizia municipale) nell'arco massimo di 30 minuti.

Il periodo di reperibilità di un dipendente, nell'arco di un mese, non può superare la durata di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente, salvo casi eccezionali.

Art. 20 - Lavoro straordinario e lavoro festivo

Quando le esigenze di servizio lo richiedono, l'appartenente all'Ufficio di polizia municipale è tenuto a svolgere lavoro straordinario, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.

Per eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali è comunque fatto obbligo al personale in questione di fronteggiare le situazioni verificatesi anche in assenza di specifico atto di autorizzazione al ricorso del lavoro straordinario.

In caso sia necessario od opportuno effettuare lavoro in occasione di giornate festive o in coincidenza con la giornata di riposo settimanale si applicano le disposizioni del C.C.N.L. vigente.

CAPO IV° - Uniforme ed armamento della polizia municipale

Art. 21 - Obbligo, uso e conservazione dell'uniforme

Al personale della polizia municipale durante il servizio di istituto, è fatto obbligo di indossare l'uniforme completa, nella foggia e con i distintivi prescritti ed indicati dalla L.R. 20.12.1991, n. 33, eccezione fatta per il servizio boschivo.

L'uniforme deve essere sempre conservata con la massima cura, mantenuta costantemente pulita ed in perfetto ordine.

E' tassativamente vietato indossare indumenti o distintivi non regolamentari e di apportare qualsiasi modifica all'uniforme.

Art. 22 - Servizi in abito civile

Per particolari servizi il personale della polizia municipale può essere dispensato dall'obbligo di vestire l'uniforme dal Sindaco o suo delegato.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento, e nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, ove richiesto, deve esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 23 - Placca e tesserino di riconoscimento

Al personale della polizia municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 2, 3° comma, della L.R. 20.12.1991, n. 33.

Detta tessera, oltre che contenere i dati previsti dalla L.R. n. 33/1991, dovrà riportare gli estremi del provvedimento prefettizio, se rilasciato, della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione del servizio;
- deve essere conservata con diligente cura, con obbligo di denunciare prontamente al Sindaco l'eventuale smarrimento o sottrazione;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo, come pure quando la stessa si sia deteriorata o comunque non sia più rispondente ai requisiti di leggibilità o di riconoscimento della fotografia applicatavi;
- deve essere portata sempre al seguito sia nello svolgimento del servizio in uniforme che in abito civile.

Al personale della polizia municipale vengono assegnati dei distintivi da porre sulle uniformi con le caratteristiche stabilite dall'art. 2, 1° comma, della L.R. 20.12.1991, n. 33.

Art. 24 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla polizia municipale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare, il personale della polizia municipale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli e della barba e dei baffi, nonché l'uso dei cosmetici da trucco per quanto riguarda il personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve in particolare curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;
- se di sesso maschile, che la barba ed i baffi siano tenuti corti ed in ordine ed i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di collane ed altri elementi ornamentali che possono alterare l'assetto formale dell'uniforme.

E' vietato alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa.

Fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possano indossare effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.

Art. 25 - Mezzi in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli appartenenti alla polizia municipale saranno applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione Veneto in applicazione alla legge regionale 20.12.1991, n. 33.

Art. 26 - Obbligo del saluto

Il saluto, da parte del personale in divisa, è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni ed alle autorità che le rappresentano, ai cortei funebri, nonché in pubblico verso i superiori che debbono rispondervi.

E' dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
- b) il personale alla guida o a bordo dei veicoli;
- c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico ed alla bandiera nazionale.

Art. 27 - Massa vestiario

La fornitura della massa vestiario, dei distintivi, ecc., al personale della polizia municipale troverà specifica disciplina in apposito regolamento interno da adottarsi da parte del Consiglio Comunale per la dotazione della massa vestiario, da approvarsi conformemente ai contenuti della L.R. 20.12.1991, n. 33 e con riferimento all'art. 5 della Legge n. 127/97.

Art. 28 - Armamento della polizia municipale

L'armamento della polizia municipale, sarà disciplinato come previsto dal 5° comma, dell'art. 5 della Legge 7.3.1986, n. 65, così come modificato dall'art. 17, 134° c., della legge 15.5.1997, n. 127 e con le modalità previste dal D.M. 4.3.1987, n. 145, "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza" da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.

Le caratteristiche delle armi, di cui potrà essere dotato il personale in questione, saranno previste nel menzionato regolamento, in funzione dei servizi che istituzionalmente debbono essere svolti dalla polizia municipale, tenuto conto anche delle garanzie difensive che debbono essere assicurate agli stessi addetti al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e finalità prefissate.

Art. 29 - Encomi, elogi e riconoscimenti

Agli addetti al servizio di polizia municipale verranno attribuiti gli eventuali riconoscimenti, anche di grado stabiliti dalle leggi in materia, mediante deliberazioni da assumersi da parte della Giunta Comunale.

Inoltre, gli appartenenti al servizio di polizia municipale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio semplice del Sindaco;

- b) elogio scritto del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, comportano l'accettazione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale susseguente e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 30 - Violazioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono considerate mancanze disciplinari e saranno punite a termine di legge.

Capo V° - Missioni ed operazioni esterne, distacchi e comandi temporanei

Art. 31 - Missioni, operazioni esterne e collaborazione professionale

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, come previsto dall'art. 4, legge 7.3.1986, n. 65.

Le missioni esterne per il soccorso in caso di calamità e disastri e la collaborazione professionale per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi prestabiliti.

Potrà essere utilizzato personale di altri Corpi di Polizia Municipale in base ad apposita convenzione.

Art. 32 - Distacchi e comandi temporanei

In conformità alle norme del presente regolamento, nonché di quello organico, il personale assegnato al servizio di polizia municipale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia municipale sul territorio di altri Comuni, con accordi in base ad apposita convenzione.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto di questa Provincia.

Nei casi di distacco e di comando viene automaticamente trasferita la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori, mentre viene conservata la dipendenza dell'Ente di appartenenza per quanto riguarda i rapporti economici.

Art. 33 - Procedura per i distacchi e comandi temporanei

I distacchi e comandi temporanei del personale di polizia municipale presso altri Comuni saranno disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

- le ragioni del distacco o comando;
- le generalità dei dipendenti comandati;

- le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
- la durata del distacco o comando;
- l'indicazione se ai comandati spetti, oltre ai rimborso delle spese vive e documentate anche le eventuali indennità di missione, che, comunque, faranno carico all'ente presso cui avviene il comando nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 65/86, nonché dalle disposizioni in materia di trattamento economico di missione.

I distacchi ed i comandi del personale appartenente alla polizia municipale sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati intersicano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 , 2° comma, legge 7.3.1986, n.65.

Art. 34 - Servizi di interesse dei privati

A richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto, potranno essere autorizzati servizi da svolgersi per conto di privati, associazioni e società che interessano strutture di aree private e che per la loro rilevanza siano di interesse generale pubblico e per i quali il privato richieda il rispetto dei regolamenti comunali.

Il privato, a fronte del servizio, dovrà rimborsare il costo per l'impiego di uomini e mezzi comprensivo anche degli oneri riflessi.

Detti servizi potranno essere disposti con provvedimento del Sindaco o suo delegato, sentita la Giunta Comunale.

Il provvedimento dovrà indicare:

- il servizio comandato;
- l'ora di inizio e fine servizio, anche presunti;
- le generalità dei dipendenti incaricati;
- le modalità del servizio da prestare.

Capo VI° - Disposizioni finali

Art. 35 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio di polizia municipale perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento ai sensi della legge n. 241/90.

Art. 36 - Comunicazione del regolamento

Il presente regolamento che costituisce norma integrativa, modificativa ed abrogativa del regolamento organico del personale comunale sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, come disposto dall'art. 11 della legge 7.3.1986, n. 65.

Art. 37 - Riferimento a leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7.3.1986, n. 65;
- alle norme della Regione Veneto in materia di polizia locale, di cui alla leggi regionali 9.8.1988, n. 40; 20.12.1991, n. 33 e 25.6.1993, n. 25;

- allo statuto comunale ed al regolamento dell'organizzazione degli uffici e servizi;
- ad altre fonti normative che saranno eventualmente adottate dallo Stato o dalla Regione in materia di polizia municipale locale.

Art. 38 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'esame di legittimità da parte dell'Organo Regionale di Controllo, verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi, al termine dei quali entrerà in vigore.